



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Pres. Sez. Maria Annunziata RUCIRETA	Presidente
Cons. Nicola BONTEMPO	Componente
Cons. Francesco BELSANTI	Componente
Cons. Paolo BERTOZZI	Componente
Cons. Patrizia IMPRESA	Componente, Relatore
Primo Ref. Fabio ALPINI	Componente
Ref. Rosaria DI BLASI	Componente
Ref. Anna PETA	Componente

Nella Camera di consiglio da remoto del 3 marzo 2022;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel);

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTE le disposizioni procedurali relative al processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014;

VISTA la propria deliberazione n. 4 del 29 marzo 2021, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2021, prevedendo, oltre all'esame congiunto dei rendiconti 2017 e 2018, anche l'estensione del controllo ai rendiconti dell'esercizio 2019;

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2017, 2018 e 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazioni n. 16 del 24 luglio 2018, n. 12 dell'11 giugno 2019 e n. 9 del 28 maggio 2020;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i "criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013";

VISTA le note n. 4120 del 21 maggio 2019, n. 9189 del 30 ottobre 2019 e n. 8638 del 11 dicembre 2020 con cui la Sezione ha dato avvio all'inserimento nel sistema Con.Te. dei questionari relativi ai rendiconti delle gestioni finanziarie 2017, 2018 e 2019;

VISTE le relazioni pervenute alla Sezione dall'organo di revisione del **Comune di CHIESINA UZZANESE (PT)** in ordine ai rendiconti 2017, 2018 e 2019;

ESAMINATI la documentazione pervenuta e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del settore competente;

VISTE le Osservazioni formulate dal Magistrato Istruttore, recanti le risultanze dell'istruttoria svolta dallo stesso sui rendiconti 2017, 2018 e 2019, inviate all'Ente in data 11 febbraio 2022 (prot. n. 1092) con avviso della facoltà dell'Ente stesso di far pervenire eventuali deduzioni (e documentazione a corredo ritenuta necessaria) entro e non oltre il 16 febbraio 2022;

CONSIDERATO che l'Ente non ha trasmesso alcuna deduzione e documentazione integrativa in relazione alle citate Osservazioni del M.I;

VISTO il decreto presidenziale 18 maggio 2020, contenente "*Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti*", la cui applicabilità è stata prorogata fino al 31 marzo 2022 con Decreto del Presidente della Corte dei conti, n. 341 del 31 dicembre 2021;

UDITO il relatore, cons. Patrizia Impresa;

CONSIDERATO

- che l'art. 148-bis Tuel, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, prevede, al comma 1, l'esame da parte delle Sezioni regionali di controllo dei rendiconti degli enti locali, da effettuare ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della l. n. 266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti;

che l'art. 148-bis del Tuel, al comma 3, prevede l'adozione di "specifiche pronunce di accertamento" nel caso in cui, nell'ambito della predetta verifica, emergano squilibri economico-finanziari, la mancata copertura di spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno;

- che il medesimo comma 3 dell'art. 148-bis Tuel stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che "qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria";

- che gli elementi complessivamente emersi dall'istruttoria potranno essere valutati anche ai fini di cui all'art. 148 Tuel, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, che assegna alla Sezione regionale di controllo la verifica della legittimità e della regolarità delle gestioni e del funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio;

- che la Sezione regionale di controllo della Toscana ha approvato, con la deliberazione 25 settembre 2014, n. 171, i criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013, che si intendono confermati in via sostanziale anche per il controllo sui rendiconti di gestione dell'esercizio 2017, 2018 e 2019, con le integrazioni connesse al mutato quadro normativo, in particolare alla riforma dei principi contabili introdotta dal d.lgs. n. 118/2011;

- che la Sezione, tenuto conto del quadro normativo sopra richiamato, ritiene meritevoli di segnalazione non solo questioni strettamente finanziarie e contabili che compromettono attualmente l'equilibrio di bilancio, ma anche fenomeni suscettibili di determinare, in prospettiva, pericoli per la stabilità finanziaria dell'ente;

- che la Sezione - seguendo anche gli orientamenti assunti dalla Sezione delle autonomie - ritiene che la gravità della irregolarità contabile non sia tanto da valutare alla stregua delle modalità e/o del grado di scostamento dalla norma, quanto, soprattutto, del rischio di ripercussioni sugli equilibri di bilancio;

- che la Sezione svolge le proprie verifiche secondo i parametri predefiniti nella citata deliberazione n. 171/2014. In alcuni casi, il parametro che definisce l'irregolarità contabile è contenuto in specifiche disposizioni normative, ovvero è tratto dai principi contabili o, più in generale, dal complesso delle norme che definiscono il sistema di contabilità degli enti locali. In altri casi, invece, e con particolare riferimento ai fenomeni contrari alla sana gestione, i parametri sono tratti dalla prassi, da analisi statistiche o dall'esperienza maturata nel controllo e si traducono in "fattori di criticità" che la Sezione analizza anche sulla base della storia dell'ente, nonché sulla base di valutazioni di stock e di trend;

- che la Sezione, nell'ambito dei profili esaminati, ha concentrato il controllo sulle irregolarità ritenute, tra tanti possibili fenomeni, maggiormente rappresentative di violazioni della normativa vincolistica statale in materia di bilancio e contabilità, di pregiudizio per gli equilibri di bilancio e di difficoltà nel conseguimento degli obiettivi generali di finanza pubblica; tuttavia, le irregolarità individuate dalla Sezione non necessariamente esauriscono gli aspetti critici che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari. Pertanto, il mancato riscontro dei profili che non hanno formato oggetto del controllo non ne comporta una valutazione positiva;

- che l'esame condotto dalla Sezione, per le caratteristiche peculiari del controllo monitoraggio, si basa sui dati contabili sinteticamente rappresentati dal singolo ente nel questionario e nella documentazione acquisita agli atti, prescindendo da un'analisi dei fatti gestionali sottostanti che, comunque, potrebbero essere oggetto di eventuali successive verifiche sulla gestione;

- che, in funzione del modello di controllo adottato, la Sezione ritiene necessaria la segnalazione delle irregolarità con riferimento all'esercizio a cui si riferiscono. Tuttavia, richiede l'attivazione di interventi correttivi solo per le irregolarità ancora presenti al termine dell'esercizio 2019;

- che le pronunce emesse dalla Sezione in sede di controllo-monitoraggio sugli enti locali sono indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino della regolarità amministrativo-contabile;

DELIBERA

Il controllo svolto sui rendiconti 2017, 2018 e 2019 del Comune di **Chiesina Uzzanese (PT)**, si conclude con la segnalazione delle seguenti irregolarità.

SEZIONE I - Rendiconto 2017

R.A. - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

La gestione complessiva ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo di amministrazione. Tuttavia, la composizione di tale avanzo e la quantificazione della quota disponibile non risultano correttamente determinate, in quanto l'ente non ha provveduto alla corretta definizione delle poste destinate agli investimenti confluite nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017.

Va premesso che, con il rendiconto di gestione, a fronte di un avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2017 per 1.201.928,16 euro, l'ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate (a fondo crediti di dubbia esigibilità per 300.000,00 euro, a fondo contenzioso per 50.000,00 euro e ad altri accantonamenti per 3.964,48 euro) e alla quantificazione della parte destinata ad investimenti (per 437.632,00 euro), accertando un risultato di amministrazione effettivo (quota disponibile) pari a 410.331,68 euro.

In sede istruttoria, tuttavia, è stato rilevato che, la parte destinata agli investimenti del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017, quantificata dall'ente in 437.632,00 euro, non ricomprende tutte le poste con destinazione di spesa finalizzata agli investimenti, ammontanti a complessivi 438.488,26 euro (di cui 424.210,88 euro derivanti da avanzo dell'esercizio 2016 non applicato al bilancio 2017, 13.662,44 euro da avanzo realizzato nella gestione in conto capitale della competenza 2017 e 614,94 euro da avanzo derivante da cancellazioni di residui provenienti dalle operazioni di riaccertamento ordinario), evidenziando la necessità di ulteriori vincoli per 856,26 euro.

Corrispondentemente, il risultato di amministrazione si ridefinisce con l'accertamento di un avanzo effettivo pari a 409.475,42 euro anziché pari a 410.331,68 euro, con una differenza di 856,26 euro (determinata nei termini sopra indicati), rispetto al dato accertato dall'ente.

Quanto sopra rilevato in merito alla corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione, pur constatata l'esiguità dell'importo e la presenza di un risultato di amministrazione positivo al termine della gestione 2017, costituisce una irregolarità contabile, in quanto l'avanzo di amministrazione (quota disponibile) risulta di fatto alimentato da risorse finalizzate per legge al finanziamento generico di investimenti che risultano distolte dal loro ordinario impiego per essere destinate al finanziamento di spese di diversa natura.

Questo fenomeno, sebbene non abbia assunto dimensioni tali da pregiudicare nell'immediato gli equilibri di bilancio, comporta una distorta rappresentazione del risultato di amministrazione, che deve essere corretta al fine di garantire il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità degli atti di rendiconto, e il ripristino della sana gestione finanziaria.

SEZIONE II - Rendiconto 2018

R.A. - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

La gestione complessiva ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo di amministrazione. Tuttavia, tenuto conto delle diverse risultanze emerse dal controllo sul rendiconto 2017, la composizione di tale avanzo e la quantificazione della quota disponibile non risultano correttamente determinate, in quanto l'ente non ha provveduto alla corretta definizione delle poste destinate agli investimenti confluite nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018.

Va premesso che, con il rendiconto di gestione, a fronte di un avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2018 per 1.095.550,22 euro, l'ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate (a fondo crediti di dubbia esigibilità per 300.000,00 euro, a fondo contenzioso per 50.000,00 euro e ad altri accantonamenti per 5.076,51 euro) e destinata ad investimenti (per 96.454,18 euro), accertando un risultato di amministrazione effettivo (quota disponibile) pari a 644.019,53 euro.

In sede istruttoria, tuttavia, è stato rilevato che la parte destinata agli investimenti del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018, quantificata dall'ente in 96.454,18 euro, non ricomprende tutte le poste con destinazione di spesa finalizzata agli investimenti, ammontanti a complessivi 97.310,44 euro (di cui 38.488,26 euro derivanti da avanzo dell'esercizio 2017 non applicato al bilancio 2018 e 58.822,18 euro da avanzo realizzato nella gestione in conto capitale della competenza 2018), evidenziando la necessità di ulteriori vincoli per 856,26 euro. Ciò per effetto della rideterminazione operata sul risultato di amministrazione 2017.

Per quanto sopra esposto, il risultato di amministrazione si ridefinisce con l'accertamento di un avanzo effettivo pari a 643.163,27 euro anziché pari a 644.019,53 euro, con una differenza di 856,26 euro (determinata nei termini sopra indicati), rispetto al dato accertato dall'ente.

Valgono, in proposito, le considerazioni già esposte in relazione al Rendiconto 2017.

SEZIONE III - Rendiconto 2019

R.A. - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

La gestione complessiva ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo di amministrazione. Tuttavia, nella ricostruzione della Sezione, tenuto conto delle rettifiche conseguenti alle diverse risultanze dei rendiconti 2017 e 2018 emerse dal controllo effettuato e dei rilievi di seguito riportati specifici della gestione 2019, la composizione di tale avanzo e la quantificazione della quota disponibile non risultano correttamente determinate, in quanto l'ente non ha provveduto alla corretta definizione delle poste destinate agli investimenti confluite nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019.

Va premesso che, con il rendiconto di gestione, a fronte di un avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2019 per 1.087.679,15 euro, l'ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate (a fondo crediti di dubbia esigibilità per 300.000,00 euro, a fondo contenzioso per 250.000,00 euro, a fondo perdite partecipate per 3.500,00 euro e ad altri accantonamenti per 16.849,30 euro), alla quantificazione della parte vincolata (per 44.779,41 euro) e destinata ad investimenti (per 76.358,13 euro), accertando un risultato di amministrazione effettivo (quota disponibile) pari a 396.192,31 euro.

In sede istruttoria, tuttavia, è stato rilevato che la parte destinata agli investimenti del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, quantificata dall'ente in 76.358,13 euro, non ricomprende tutte le poste con destinazione di spesa finalizzata agli investimenti, ammontanti a complessivi 124.109,67 euro (di cui 7.310,44 euro da avanzo della gestione precedente non applicato al bilancio 2019 e 116.799,23 euro da avanzo della gestione di parte capitale dell'esercizio), evidenziando la necessità di ulteriori vincoli per un importo pari a 47.751,54 euro (di cui 856,26 euro emersi dal controllo sul rendiconto 2017).

Per quanto complessivamente esposto, il risultato di amministrazione si ridefinisce con l'accertamento di un avanzo effettivo pari a 348.440,77 euro anziché pari a 396.192,31 euro, con una differenza di 47.751,54 euro (determinata nei termini sopra indicati), rispetto al dato accertato dall'ente.

Quanto sopra rilevato in merito alla corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione, pur in presenza di un risultato di amministrazione positivo al termine della gestione 2019, costituisce una irregolarità contabile, in quanto l'avanzo di amministrazione (quota disponibile) risulta di fatto alimentato da risorse finalizzate al finanziamento generico di investimenti, che risultano distolte dal loro ordinario impiego per essere destinate al finanziamento di spese di diversa natura.

Questo fenomeno, sebbene non abbia assunto dimensioni tali da pregiudicare nell'immediato gli equilibri di bilancio, comporta una distorta rappresentazione del risultato di amministrazione, che deve essere corretta al fine di garantire il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità degli atti di rendiconto, e il ripristino della sana gestione finanziaria.

SINTESI DELLE OSSERVAZIONI

L'esame dei rendiconti degli esercizi 2017, 2018 e 2019 si è concluso con la segnalazione di irregolarità che vengono di seguito sintetizzate.

In particolare, sugli esercizi 2017, 2018 e 2019 è stata rilevata la non corretta determinazione della quota destinata ad investimenti nel risultato di amministrazione al termine dell'esercizio.

Conseguentemente per tutti e tre gli esercizi in esame, è stata rideterminata la quota disponibile del risultato di amministrazione (409.475,42 euro nel 2017, 643.163,27 euro nel 2018 e 348.440,77 euro nel 2019).

P.Q.M.

la Sezione ritiene necessaria la segnalazione delle irregolarità rilevate e la conseguente richiesta di interventi di rimozione o correzione, volti a ripristinare la sana gestione.

In relazione ai rilievi formulati sulla determinazione del risultato di amministrazione degli esercizi 2017, 2018 e 2019, l'ente dovrà provvedere alla corretta rappresentazione dei dati di rendiconto dei tre esercizi attraverso l'adozione di apposita delibera consiliare.

Tale atto dovrà aver riguardo non solo alla corretta determinazione del risultato, ma anche ai necessari aggiustamenti dei bilanci degli esercizi successivi, per gli effetti che su questi si dovranno produrre, anche in relazione alle spese che, in tali esercizi, fossero state coperte con le quote di avanzo libero non correttamente accertate al termine della gestione di ciascuno di tali esercizi.

Considerato che, per gli aspetti esaminati, l'istruttoria non ha evidenziato un pregiudizio immediato sugli equilibri di bilancio, i provvedimenti appena richiamati potranno essere assunti con tempi definiti dall'ente ma comunque non oltre l'approvazione del primo rendiconto successivo alla presente deliberazione. La mancata assunzione dei provvedimenti correttivi verrà valutata nel ciclo di controllo futuro, che non potrà prescindere dagli esiti e dalle rideterminazioni definite con la presente deliberazione.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente pronuncia è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio da remoto del 3 marzo 2022.

Il relatore
Patrizia Impresa
(firmato digitalmente)

Il presidente
Maria Annunziata Rucireta
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 18 marzo 2022

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
Claudio Felli
(firmato digitalmente)